

**SI RICORDA CHE PER LE ELEZIONI COMUNALI NON È PREVISTA LA FIGURA DEL MANDATARIO ELETTORALE.**

<b>ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SPESE PER LA PROPAGANDA</b>			
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<b>CONTENUTO OBBLIGO</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>	<b>NOTE E SANZIONI</b>
<b>Candidati alla carica di Sindaco e partiti/movimenti/liste</b>	<b>Entro 45 giorni dall'insediamento</b> del Consiglio comunale va presentato al Comune un documento consuntivo sintetico delle spese per la campagna elettorale, distinte per tipologia di spese e fonti di finanziamento (con precisazione se provengono da persona fisica o giuridica). In alternativa va presentata la dichiarazione di NON avere sostenuto spese.	Art. 78 LR 19/2013	Non è obbligatorio allegare la documentazione a corredo delle spese sostenute, ma è consigliabile tenerla per agevolare la redazione del rendiconto. La mancata presentazione comporta <b>sanzione da 200 a 2.000 euro.</b> I Comuni pubblicano i rendiconti nell'albo on line.
<b>Partiti/movimenti/liste nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti</b>	<b>Entro 45 giorni dall'insediamento</b> del Consiglio comunale va presentato anche alla Corte dei conti il documento consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.	Art. 13, commi 5, 6 e 7 L.96/2012	Le spese per la campagna elettorale sono soggette al limite massimo di 1 euro a elettore; la documentazione relativa ad entrate ed uscite andrà allegata al rendiconto. La mancata presentazione comporta <b>sanzione da 50.000 a 500.000 euro.</b>
<b>Tutti i candidati</b> alle elezioni comunali congiuntamente ai <b>soggetti che hanno erogato i finanziamenti</b>	<b>Entro tre mesi dalla percezione dei finanziamenti/contributi</b> va presentata al Presidente della Camera dei Deputati una dichiarazione (anche a mezzo di autocertificazione) di quanto ricevuto – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – se di importo superiore, nell'anno, a 3.000 euro.	Art. 4 L. 659/1981	La disposizione non si applica per finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. L'inadempimento dell'obbligo è punito con la <b>multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.</b>
Tutti i candidati <b>eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale per Comuni capoluogo di provincia o</b> con popolazione superiore a <b>15.000 abitanti</b>	<b>Entro tre mesi dalla proclamazione,</b> va presentata al Comune una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.	Artt. 1 e 2 L. 441/1982	Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti.